



Comune di Alfonsine

Area: Servizi Generali

Responsabile: Silvia Rastelli

Id. 559734

Fascicolo n. 2021/05 01/000006

DETERMINAZIONE N. 93 del 07/05/2022

Publicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione all'Albo pretorio

OGGETTO: RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE EX ART. 696 BIS C.P.C. O, IN SUBORDINE, PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C. - INDIVIDUAZIONE CTP AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED IMPEGNO DISPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO - SMART CIG Z9436379E7

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/02/2022 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024, del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, dell’elenco annuale dei lavori 2022 e del programma biennale degli acquisti, forniture e servizi 2022-2023”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14/02/2022 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati (D.Lgs. n. 118/2011 – D.Lgs. n. 126/2014)”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 09 del 08/02/2022 ad oggetto “Approvazione stato di attuazione obiettivi del Piano Performance – Piano Dettagliato degli Obiettivi del Comune di Alfonsine al 31.12.2021”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 15/02/2022 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Parte contabile – Anno 2022/2024”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 30/03/2021 ad oggetto “Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nell’Unione e dei Comuni della Bassa Romagna (2021-2023)”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 5 dl 04/02/2022 ad oggetto: ricorso per accertamento tecnico preventivo di C.I.C.A.I. società cooperativa consortile per azioni in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 001406110403) e L.A. FANARA

s.r.l., in persona del suo legale rappresentante con sede legale in Favara (AG.), Via Soldato Zambito n. 30 (C.F. 02764870842), ex art. 696 bis c.p.c. o, in subordine ex art. 696 c.p.c. - Autorizzazione alla costituzione in giudizio innanzi il tribunale civile di Ravenna;

Premesso che:

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018 esecutiva ai sensi di legge sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento di servizi legali ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera "d", numeri 1) e 2) del D.Lgs. n. 50/2016;
- delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020 esecutiva ai sensi di legge si è proceduto alla revisione delle linee di indirizzo in materia di affidamento di servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera "d", numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016;

Premesso che:

- in data 16/12/2021, acquisito al p.g. 12454 del 17/12/2021, è stato notificato da parte di C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per Azioni in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 001406110403) e di L.A. FANARA S.r.L., in persona del suo legale rappresentante con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (C.F. 02764870842), al Sindaco pro-tempore del Comune di Alfonsine ed alla dipendente dell'Area Tecnica Ing. E.M. ricorso *per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. o, in subordine, per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. con richiesta al giudice di ammettere ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, assegnando al CTU i quesiti elencati nel ricorso con richiesta, se ritenuto opportuno dal Tribunale di Ravenna, che come consulente tecnico venga nominato un perito che operi al di fuori della Provincia di Ravenna al fine di evitare ogni possibile rapporto pregresso o futuro con le parti in causa in colleganza con i tecnici legati all'appalto, con vittoria di spese;*
- con decreto n. cronol. 5035/2021 del 15/12/2021 (RG n. 3489/2021) il Presidente del Tribunale di Ravenna ha nominato quale CTU l'Ing. Claudio Galli di Ravenna ed ha fissato avanti a sé l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 09.03.2022, alle ore 10,45 differita al 19 maggio 2022 come da comunicazione acquisita al p.g. 2276 in data 04/03/2022;

Dato atto che ai fini del D.P.R. 115/2002 il valore della presente controversia è stimato in circa 150.000,00 Euro;

Preso atto delle motivazioni contenute nel ricorso di che trattasi;

Dato atto che con delibera n. 5 del 04/02/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha:

- preso atto del ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. o, in subordine, per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., dalla società C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per Azioni in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 001406110403) e la società L.A. FANARA S.r.L., in persona del suo legale rappresentante con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (C.F. 02764870842), notificato in data 16/12/2021, p.g. 12454 del 17/12/2021, per la conciliazione della controversia con richiesta al giudice di ammettere ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, assegnando al CTU i quesiti elencati nel ricorso con richiesta,

se ritenuto opportuno dal Tribunale di Ravenna, che come consulente tecnico venga nominato un perito che operi al di fuori della Provincia di Ravenna al fine di evitare ogni possibile rapporto pregresso o futuro con le parti in causa in colleganza con i tecnici legati all'appalto, con vittoria di spese;

- stabilito di resistere innanzi il Tribunale Civile di Ravenna, nell'azione giudiziaria promossa dando mandato al Sindaco di resistere nel giudizio di che trattasi;
- conferito all'uopo mandato a rappresentare e difendere il Comune di Alfonsine al Prof. Avv. Antonio Carullo con studio legale in 40125 Bologna Strada Maggiore, 47, - C.F. CRLNTN48L06A944G – P.IVA 02075100376, nella causa di ATP NRG 3489/2021 avanti il Tribunale di Ravenna in ogni stato, fase e grado di essa compresa, conferendogli ogni più ampio potere di legge, anche inerente alla fase esecutiva, ed in particolare il potere di esigere, transigere, conciliare, sottoscrivere rinuncia, farsi sostituire, proporre appello, dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse o la cessata materia del contendere;
- ha dato atto che con successivo e separato atto si procedeva alla nomina del consulente tecnico per il Comune di Alfonsine;

Atteso che:

- con determinazione n.87 del 05/05/2022 è stato conferito al Prof. Avv. Antonio Carullo l'incarico di rappresentare e difendere gli interessi dell'amministrazione comunale nel procedimento di che trattasi;
- con comunicazione via email in data 28/01/2022 il legale comunicava che era possibile procedere alla nomina del consulente tecnico di parte (CTP), che potrà assistere agli eventuali accessi sui luoghi e contro dedurre sotto il profilo tecnico ai rilievi del CTU;

Valutata pertanto la necessità che l'amministrazione sia assistita, per la tutela e difesa della propria posizione nel procedimento in oggetto, da un consulente tecnico esperto che partecipi alle operazioni peritali rapportandosi al CTU sugli aspetti tecnici oggetto di valutazione e sia in grado di contro dedurre alle risultanze del CTU;

Richiamato il parere della Corte dei Conti – sezione di Controllo per il Veneto n. 35 del 20/06/2008, reso in tema di soggezione alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 18, 55-59, legge 244/2007, dell'incarico di consulente tecnico di parte conferito da un'amministrazione comunale, dal quale si evince che:

- la fattispecie in esame non può configurarsi quale consulenza in quanto è destinata a svolgersi in ambito processuale e non si inserisce in un procedimento amministrativo;
- pur non identificandosi nemmeno come rappresentanza e patrocinio giudiziale (non essendo il consulente tecnico un avvocato), l'incarico in questione deve essere più correttamente assimilabile a tale ultima categoria, poiché il professionista svolge un ruolo di assistenza tecnica in ambito processuale paragonabile all'assistenza resa dall'avvocato;
- per tali motivazioni, alla fattispecie in esame non debbono applicarsi le norme dettate in materia di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca;

Rilevato che:

- la consulenza tecnica nel processo è stata ricondotta dalla Cassazione (Sez. I, Sent. 17953 del 08/09/2005), tra le spese processuali;

- analogamente, la Corte dei Conti (2009) riconduce l'incarico del consulente tecnico di parte alla categoria 21 servizi legali contemplata dall'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 (ora D.Lgs. n. 50/2016);

Considerato che:

- l'attività di consulente tecnico di parte, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 18/04/2006 n. 50), ed in particolare dell'art. 17, è stata individuata tra gli appalti e le concessioni di servizi, esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, in quanto servizio legale;

- l'art. 4 del codice, stabilisce che anche l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, deve avvenire nel rispetto dei principi che regolano gli affidamenti;

- ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 l'incarico di CTP, in quanto assimilabile al patrocinio legale e conseguentemente non inquadrabile come appalto di servizi, deve comunque essere affidato nel rispetto dei principi di legalità, efficienza, economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità previsti dall'art. 4 del citato decreto;

- l'attività di consulenza in oggetto, in quanto finalizzata alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio dell'amministrazione comunale, non risulta assoggettata alla comunicazione alla Corte dei Conti, né ai fini del controllo preventivo (ex D.L. n. 78/2009), né per l'esercizio di quello successivo previsto per le consulenze ex legge n. 311/2004 e s.m.i;

- l'attività di consulente tecnico di parte (CTP) nel processo, come delineata negli artt. 61, 62, 87 e 194 c.p.c., non può considerarsi facente parte dei compiti di istituto, in quanto consiste in un'attività processuale difensiva, relativa agli aspetti tecnici della causa e che la natura tecnico professionale dell'attività richiesta, presuppone un'adeguata conoscenza del contesto operativo cui afferisce il thema decidendum ed una buona conoscenza della materia di che trattasi, palesemente connotata da elementi di elevata specificità;

- per quanto sopra precisato, non esistono all'interno della struttura tecnica dell'Ente, professionalità specifiche utilizzabili all'assunzione dell'incarico di C.T.P. nel giudizio in oggetto, e che, la mancata nomina di C.T.P., potrebbe determinare risultati negativi per l'Ente, con effetti soprattutto economici, stante la complessità del ricorso N.R.G. 3489/2021;

- pertanto, si rende necessario conferire l'incarico di consulenza tecnica di parte e di supporto all'attività defensionale del legale incaricato, necessario alla difesa dell'amministrazione comunale nel procedimento N.R.G. 3489/2021, tenendo conto della complessità e delle connotazioni prettamente tecniche del caso;

Ravvisata pertanto, la necessità di individuare un professionista esterno, iscritto all'Albo dei C.T.U., in qualità di C.T.P., in possesso di esperienza e capacità professionale idonea, in grado di soddisfare le esigenze suddette e rapportarsi efficacemente con il legale incaricato sulle questioni tecniche oggetto di valutazione;

Ribadito che:

- l'incarico di C.T.P. è un'inseparabile ramificazione del patrocinio legale al quale è direttamente legato e ricompreso nelle funzioni di consulente ed assistente tecnico;

- l'incarico di C.T.P. , assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale;

Richiamate le Linee Guida ANAC n. 12 “Affidamento servizi legali”, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 907 del 24/10/2018, che giustificano gli affidamenti diretti a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto dei principi recati dall’art. 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre” e (punto 3.1.4.2) in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio, la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l’affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante”;

Considerato che:

- la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la recente sentenza del 6 giugno 2019 (C 264/2018), ha affermato che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell’art. 10, lett. d) I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente all’ipotesi dell’articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”;
- all’intuitu personae, la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal professionista incaricato;
- che alla riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente la Corte ricollega la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell’incarico;
- rileva la Corte, i servizi legali possono partecipare, “direttamente o indirettamente, all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche”, risultando pertanto incomparabili con ogni altro servizio;
- come noto, le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno una portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;
- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di Giunta Unione n. 73 del 28/05/2020 prevedono all’art. 2, comma 2, che l’individuazione del legale cui affidare l’incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l’altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall’ordinamento:
 - “a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell’ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell’offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;*
 - b) nei casi di consequenzialità tra incarichi (nei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento che siano positivamente conclusi;*
 - c) nel caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità della questione trattata o del thema decidendum, tali da giustificare l’affidamento diretto a professionista individuato dotato di comprovate e documentate competenze specialistiche in merito;*

d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarietà del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;"

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

Accertato inoltre che:

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi di C.T.P.;

- si è reso pertanto indispensabile contattare un consulente il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

- l'incarico di che trattasi rientra nella fattispecie "servizio legale" descritta dall'art. 17, comma 1, lett. d) n. 1.2) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di incarico di C.T.P. (consulente tecnico di parte), assimilato all'incarico legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Viste:

- le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;

- il decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012 per la determinazione dei parametri relativi alla liquidazione dei compensi;

Dato atto che:

- con determina n. 263 dell'11/11/2021 il responsabile dell'area tecnica – gestione associata LL.PP. dei comuni di Alfonsine, Cotignola e Fusignano ha affidato all'ing. Bruno Piemontese l'incarico per la redazione di una consulenza tecnica congiunta in relazione al sinistro consistente nel crollo del contro-soffitto dell'auditorium, nell'ambito dei lavori per l'efficientamento energetico e per il conseguimento della certificazione antincendio del polo scolastico Oriani-Rodari e strutture connesse (SMART CIG ZA233D478A) ed impegnata la spesa;

- considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, si è ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'ing. Bruno Piemontese con sede legale in 48123 Ravenna, Via Bovini G., 41, - C.F. PMNBRN67E01H199V – P.IVA 01348760396, esaminando preventivamente il curriculum vitae e ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata e la specializzazione nella materia;

- l'offerta presentata dall'ing. Bruno Piemontese, è stata acquisita agli atti al p.g.n. 4644 del 04/05/2022 corredata della documentazione richiesta (curriculum vitae e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di assenza di cause di incompatibilità);

Visto ed esaminato il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del curriculum vitae;
- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato che il curriculum del professionista comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso e l'iscrizione all'Albo dei C.T.U.;

- il preventivo offerto (che si conserva agli atti del fascicolo della causa), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 140/2012 e ss.mm.ii.;

Ritenuto sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'affidamento dell'incarico di C.T.P. in via diretta all'Ing. Bruno Piemontese con sede legale in 48123 Ravenna, Via Bovini G. 41 - C.F. PMNBRN67E01H199V – P.IVA 01348760396, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere b) e d) dell'art. 2, comma 2, dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;

Ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico in oggetto all'Ing. Bruno Piemonte il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa ammontante a complessivi € 11.419,20 (inarcassa 4% ed I.V.A. 22% comprese), con riserva di eventuale rideterminazione a consuntivo dando atto che:

- nel caso specifico, vista la difficoltà di preventivare l'incarico di C.T.P. (consulente tecnico di parte), in quanto l'impegno da approfondire dipende da una serie di fattori (quali: formulazione dei quesiti che saranno assegnati in via definitiva dal Giudice al C.T.U.; programmazione e conduzione delle operazioni peritali da parte del C.T.U., intesa anche come numero e durata delle operazioni peritali; risposte ai quesiti che il C.T.U. vorrà inviare in formato "bozza" ai C.T.P. per le relative osservazioni; con oscillazioni anche sensili dell'impegno richiesto al C.T.P.);
- per quanto riguarda le operazioni peritali, ad esempio il C.T.U. potrebbe limitarsi ad osservare i luoghi e condurre qualche semplice verifica oppure condurre rilievi ed indagini anche approfondite;
- eventuali scostamenti rispetto alla preventivazione saranno comunque segnalati tempestivamente e valutati congiuntamente;

- il preventivo comprende in sintesi le seguenti prestazioni:

- riunioni varie tra CTP e Committenza;
- studio della pratica, compresi documenti contrattuali e progettuali;
- assistenza alla formulazione dei quesiti;
- corrispondenza varia con il CTU e i CTP;
- partecipazione a sopralluoghi/indagini/riunioni tra CTU e CTP;
- redazione ed invio di report di sopralluoghi/indagini/riunioni e trasmissione alla Committenza e relativo legale di relativi verbali delle operazioni peritali;
- redazione di relazioni preliminari all'invio della bozza di consulenza da parte del CTU;
- studio delle note tecniche prodotte dalle controparti e preliminari all'invio della bozza di consulenza da parte del CTU;
- studio della consulenza in versione bozza inviata dal CTU;

- verifiche ed approfondimenti vari a seguito del ricevimento della bozza di consulenza del CTU;
- redazione ed invio al CTU di relazione tecnica contenente le osservazioni alla bozza ricevuta;
- assistenza tecnica ad un eventuale tentativo di conciliazione tra le parti;

Dato atto che:

- è stato acquisito lo SMART CIG nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art.3 Legge n. 136/2010 in materiale di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione conservata nel fascicolo della causa;
- ai sensi della Legge 266/2002 e del D.Lgs. n.276/2003 il R.U.P. ha verificato la sussistenza della regolarità contributiva (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva) per l'effettuazione dei pagamenti secondo le disposizioni di legge e regolamentari in materia:

PROFESSIONISTA	PROT.ENTE (INARCASSA)	DATA EMISSIONE DURC	DATA SCADENZA DURC
Ing. Bruno Piemontese	INARCASSA0599465	28/04/2022	28/08/2022

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Accertato che:

- a norma dell'art 183 comma 5 del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa;
- a norma dell'art.183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive non esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;

Verificato che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dell'area;

Visti:

- lo Statuto del Comune di Alfonsine;
- gli artt. 13 e seguenti del regolamento di organizzazione;
- il D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche e integrazioni;
- Il D.lgs. n. 165/2001;
- il regolamento di contabilità;

- il decreto del Sindaco n. 29 del 28.12.2021 di conferimento incarichi sulle posizioni organizzative del comune di Alfonsine dal 01/02/2022 al 31.12.2022;

Dato atto che:

- il visto di copertura finanziaria è resto dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art.5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;

- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della performance degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

DETERMINA

1. affidare l'incarico di C.T.P. (consulente tecnico di parte) nel ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. o, in subordine, per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c presso il Tribunale Civile di Ravenna all'Ing. Bruno Piemontese – con sede legale in 48123 Ravenna, Via Bovini G., 41, - C.F. PMNBRN67E01H199V – P.IVA 01348760396, per una spesa complessiva di € 11.419,20 (comprensiva 4% inarcassa. ed I.V.A. 22%), soggetta a R.A., dando atto che con delibera n. 5/2022 la Giunta Comunale oltre a conferire mandato a rappresentare e difendere il comune di Alfonsine al Prof. Avv. Antonio Carullo ed ha dato atto che con successivo e separato atto si procedeva alla nomina del CTP (**SMART CIG Z9436379E7**);

2. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto trova copertura nel Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022, secondo la seguente imputazione:

TI PO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO
IM P	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.11.0 06/ Cap:3010AE - Art:3310 - Cdr:CDR009 - Cdg:003	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CTP NEL RICORSO PER ATP R.G. 3489/2021 - CIG:Z9436379E7	PIEMONTESE BRUNO,01348760396 ,VIA BOVINI, 41,48121,RAVENNA,RA,PRIM O CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT75U0100513100000000222	2022/637/1	€ 11.419,20

3. di dare atto che si procederà con successivo e separato atto all'integrazione della spesa se ed in quanto si verificheranno eventuali scostamenti rispetto alla preventivazione che saranno comunque segnalati tempestivamente e valutati congiuntamente;

4. di attestare che:

- le prestazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni relative all'emergenza sanitaria COVID-19;

- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, le prestazioni in oggetto non sono per l'ente attività commerciali rilevanti nel campo d'applicazione dell'IVA;

- ai sensi dell'art. del decreto legge 12/07/2018 n. 87 convertito nella legge 09/08/2018 n. 96 la fattura non è più soggetta allo split payment;

- l'Ente, provvederà al pagamento della prestazione del C.T.P. secondo la seguente modalità:

- 30% dell'importo al conferimento dell'incarico quale costituzione fondo spese primo acconto all'esecutività della determina di affidamento;
- 30% dell'importo alla ricezione della bozza del CTU;
- 40% dell'importo (saldo) al deposito della relazione finale da parte del CTU;

- il pagamento verrà effettuato esclusivamente a presentazione di regolare fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di affidamento contenente le indicazioni minime di cui all'art.25 del Regolamento di contabilità, al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- **il codice univoco a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio F47LCM (corrispondente all'Ufficio Contratti del Comune di Alfonsine);**

- il **Codice IPA** da indicare nella fatturazione elettronica è il seguente **c_a191**;

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:

- a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;
- b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina;
- c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore);
- d) il codice identificativo di gara **SMART CIG Z9436379E7** nell'apposito campo ad esso dedicato;
- e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

5. di dare atto che:

- al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni;

- i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati ai sensi dell'art. 73, comma 2, del vigente regolamento dei contratti per scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di letter, anche tramite posta elettronica certificata;

6. di dare inoltre atto che:

- ai sensi dell'art. 5.1.3 "atti esclusi" della deliberazione della Corte dei Conti n. 241/2021 INPR, il presente provvedimento non viene inviato alla sezione regionale della Corte dei Conti;
- il presente incarico, a cura dell'ufficio contratti e acquisti, sarà pubblicato, unitamente al curriculum dell'incaricato ed alla dichiarazione di regolarità di incarico, sul sito web del Comune di Alfonsine come prescritto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 come condizione legale di efficacia, ai sensi anche di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, all'art. 30 comma 6;
- il presente incarico sarà comunicato, a cura del Responsabile dell'Area Servizi Generali, al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi art. 53, comma 14, D.Lgs 165/2001 e s.m.i., compresi gli adempimenti in essa previsti e compresi altresì gli obblighi di pubblicità, dando atto che si procederà nei termini indicati nella piattaforma PERLAPA utilizzando i seguenti dati:
- soggetto incaricato: Ing. Bruno Piemontese
- codice fiscale C.F. PMNBRN67E01H199V – P.IVA 01348760396,
- oggetto incarico: *incarico di CTP in contenzioso*
- tipo di incarico: *affidamento ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 art. 17*
- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*
- importo compenso: € **11.419,20**

7. di dare atto che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce "INCARICHI" nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 che avviene a cura del responsabile dell'area servizi generali;

8. di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali.

Alfonsine, 07/05/2022

Il Responsabile
Area Servizi Generali
dott.ssa Silvia Rastelli